



CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

AMBIENTE

Determinazione N. 754 / 2022

Responsabile del procedimento: PASTORE ANNAMARIA

Oggetto: PROROGA DELLA VALIDITÀ DEL GIUDIZIO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE PROT. N. 108892 DEL 23.12.2016 RELATIVO AL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DI SOLFATO DI POTASSIO IN COMUNE DI MIRA PROPOSTO DALLA SOCIETÀ MARCHI INDUSTRIALE S.P.A.

Il dirigente

Visti:

- i. il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, e, in particolare, l’articolo 107, che definisce le funzioni e le responsabilità della dirigenza;
- ii. il decreto del sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019 con il quale è stato approvato il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- iii. il decreto del sindaco metropolitano n. 89 del 30/12/2021, relativo all’attribuzione dell’incarico dirigenziale dell’area “Ambiente” al dott. Massimo Gattolin;
- iv. il bilancio di previsione e il Documento Unico di programmazione 2022-2024 approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n° 2 del 18/01/2022;
- v. il Piano Esecutivo di Gestione e il Piano Dettagliato degli Obiettivi 2022-2024, approvati con Decreto del Sindaco metropolitano n. 5/2022 del 11.03.2022, che prevede all’obiettivo strategico 07 “salvaguardia e qualità dell’ambiente” nell’ambito della missione 09 – sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente, l’attività di rilascio di autorizzazioni ambientali”.
- vi. la legge 7 aprile 2014, n. 56 “Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni”;
- vii. l’art. 23, comma 1-ter, introdotto dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del d.l. 24 giugno 2014 n. 90, che ha stabilito che la Città metropolitana di Venezia subentra alla provincia omonima, con gli effetti successivi di cui all’articolo 1, comma 16, della legge 7 aprile 2014, n. 56, dalla data di insediamento del consiglio metropolitano, avvenuta il 31 agosto 2015;
- viii. l’art. 1 della legge 7 aprile 2014, n. 56 che:
 - al comma 16, tra l’altro, stabilisce che le Città metropolitane, subentrando alle Province omonime, ne esercitano le funzioni;
 - al comma 10 prescrive che lo statuto metropolitano, nel rispetto delle norme della stessa legge 7 aprile 2014, n. 56, stabilisce le norme fondamentali dell’organizzazione dell’ente, ivi comprese le attribuzioni degli organi nonché le articolazioni delle loro competenze;
 - al comma 50 stabilisce che alle città metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico (D. lgs 18 agosto 2000, n. 267);

- ix. lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 1 del 20 gennaio 2016;
- x. l'art. 29 comma 5 dello statuto della Città metropolitana di Venezia ai sensi del quale, nelle more dell'adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme";

Visti:

- i. il titolo terzo della parte II del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i che disciplina la Valutazione d'Impatto Ambientale;
- ii. Visto il D.lgs del 16.06.2017, n. 104 di attuazione della direttiva n. 2014/52/UE che apporta rilevanti modifiche al titolo terzo della parte II del D.lgs n. 152/06 in merito alla valutazione d'impatto ambientale;
- iii. la legge regionale 18 febbraio 2016, n.4 recante "Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale e di competenze in materia di autorizzazione integrata ambientale" ed in particolare:
- iv. l'art.5 che attribuisce alle Province e alla Città metropolitana di Venezia le competenze in materia di V.I.A per i progetti indicati nell'allegato A della stessa;
- v. l'art.7 c.9 che prevede da parte delle province e della Città metropolitana di Venezia l'istituzione del Comitato tecnico provinciale VIA;
- vi. la D.G.R.V. del 31 gennaio 2017 n. 94 " Modalità procedurali per la proroga di validità dei provvedimenti di VIA";
- vii. il decreto del sindaco metropolitano n. 14 del 13.03.2017 con cui è stato nominato il Comitato tecnico della Città metropolitana di Venezia;
- viii. la delibera del Consiglio metropolitano di Venezia n. 17 del 28.07.2016, recante protocollo n. 69278 del 08.08.2016, con cui è stato approvato il Regolamento per il Funzionamento del Comitato Tecnico per la Valutazione di Impatto Ambientale;
- ix. il D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE, modificato con D.P.R. 12.03.2003, n. 120";
- x. la D.G.R.V. del 29 agosto 2017 n. 1400 "Nuove disposizioni relative all'attuazione della direttiva comunitaria 92/43/CEE e D.P.R. n. 357/1997. Guida metodologica per la valutazione d'incidenza. Procedure e modalità operative";
- xi. l'art. 10 c. 3 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii che prevede che la VIA e la VAS comprendano anche le procedure di valutazione d'incidenza di cui all'art. 5 del decreto n. 357 del 1997;

Premesso che:

- i. con determina prot. n. 108892 del 22.12.2016 è stato rilasciato alla società Marchi Industriale S.p.A il provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale favorevole, relativo al potenziamento dell'impianto di produzione di solfato di potassio in Comune di Mira;
- ii. La validità del suddetto provvedimento prot. n. 108892/2016 è fissata, al punto 5, in anni 5 salvo richiesta di proroga motivata da parte dell'interessato, così come previsto dall'art. 26 c.6 del D.lgs 152/06 e s.m.i. vigente al momento del rilascio del provvedimento di VIA;
- iii. Il D.lgs 16 giugno 2017, n. 104 ha modificato la parte II del decreto legislativo n. 152/06 confermando all'art. 25 c.5 l'efficacia temporale del provvedimento di VIA in 5 anni salvo richiesta di proroga motivata;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti con prot. n. 68549 del 16.12.2021, con cui la ditta Marchi Industriale S.p.A, con sede legale in via Trento, 16 Firenze CAP 50139 CF **00520880485**, chiede l'attivazione della procedura di proroga della validità del giudizio di compatibilità ambientale prot. n. 108892 del 22.12.2016 ai sensi dell'articolo 25 comma 5 del D.lgs n. 152/06 e ss.mm.ii relativo al potenziamento dell'impianto di produzione di solfato di potassio presso lo stabilimento sito in Via Miranese n. 72 in Comune di Mira;

Premesso che:

- i. in data 24.02.2021 è stato ricordato con comunicazione via mail a tutto il personale l'obbligo previsto dal Codice di Comportamento di comunicare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- ii. con decreto del Sindaco metropolitano n.90 del 29 dicembre 2017, successivamente modificato con decreti n. 28 del 5 aprile 2018, n. 14 del 21 gennaio 2019 e n. 28 del 19 marzo 2019 è stata approvata la nuova macrostruttura.
- iii. con decreto n. 54 del 22.07.2020, il Sindaco metropolitano ha approvato l'aggiornamento della Carta dei Servizi, comprendente l'elenco dei procedimenti amministrativi e relativi termini di competenza della Città metropolitana, in cui è indicata l'Area Ambiente come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- iv. con decreto del Sindaco metropolitano n. 28 del 31 marzo 2021, è stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 8 della l. 190/2012 e del d.lgs. 33/2013, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (P.T.P.C.T.) per il triennio 2021-2023, assieme alla "Tabella A – Misure anticorruzione", che ne costituisce parte integrante;
- v. Per quanto riguarda il rispetto delle norme previste dal P.T.P.C.T.:
 - dà atto che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara l'assenza di conflitto di interessi e/o incompatibilità allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Anna Maria Pastore (rif. Mis Z10 del PTPCT 2021-2023);
 - dichiara che con atto del 31.05.2021 prot. n. 41712/21 è stata individuata la dott.ssa Anna Maria Pastore quale responsabile del presente procedimento (rif. Mis Z20A del PTPCT 2021-2023);

Constatato che:

- i. la tipologia progettuale di cui trattasi è individuata in allegato III alla parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii, alla lettera e) ed ag) che pertanto la Città metropolitana di Venezia è delegata all'espletamento della procedura di verifica di cui all'art. 23 del D.lgs. n. 152/06 e ss.mm.ii, ai sensi della L.R n. 4/2016;
- ii. la Città metropolitana di Venezia ha pubblicato sul proprio sito web in data 21.12.2021 la documentazione tecnica e la relazione di aggiornamento del SIA trasmesse per via telematica dalla società Marchi Industriale S.p.A., ai fini di garantire un'adeguata informazione al pubblico.

Dato atto che:

- i. in data 22.12.2021, durante la seduta del Comitato tecnico V.I.A., la ditta ha illustrato le motivazioni inerenti la richiesta di proroga di validità del provvedimento di VIA;
- ii. la proroga di validità del provvedimento prot. n. 108892 del 22.12.2016 verterà solo ed esclusivamente per quanto concerne il giudizio di compatibilità ambientale;
- iii. con note prott. n. 4986 del 27/01/2022 e n. 10577 del 22/02/2022 la Ditta ha integrato volontariamente la documentazione;
- iv. la documentazione fornita è sufficiente per la valutazione della significatività degli impatti da parte del Comitato tecnico VIA;
- v. il Comitato tecnico VIA nella seduta del 07.03.2022 ha espresso parere favorevole alla richiesta di proroga di ulteriori 5 anni di validità del provvedimento di VIA sopra richiamato, acquisito agli atti con protocollo n° 14608 del 10.03.2022;

RITENUTO di fare proprio il sopracitato parere che fa parte integrante della presente determinazione;

DETERMINA

- 1) Di prorogare la validità del solo giudizio di compatibilità ambientale prot. n. 108892 del 22.12.2016 di ulteriori 5 anni (22.12.2026) alla società "Marchi Industriale S.p.A." con le seguenti condizioni ambientali:

Condizione 1:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
-----------	-------------

Macrofase	Post-operam
Oggetto della condizione	A intervento ultimato ed impianto a regime si prescrivono dei rilevamenti acustici presso i recettori sensibili atti a verificare la coerenza della valutazione previsionale acustica con la reale situazione in esercizio. In caso di superamento dei limiti, riportati nel previsionale acustico, si prescrive di adottare ulteriori mitigazioni atte a garantire il rispetto di quanto ipotizzato nella valutazione in parola.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 30 giorni dalla messa a regime dell'impianto.
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia con il supporto di ARPAV.

Condizione 2:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	In corso d'opera.
Oggetto della condizione	Per quanto riguarda la fase di cantiere dovranno essere predisposte le misure previste volte al contenimento della polverosità in fase scavo e accumulo rifiuti (ad es. umidificazione piste e accumulo del materiale sfuso specie nei periodi secchi), la caratterizzazione dei rifiuti e delle terre di scavo in relazione alla destinazione finale e alla natura/origine del rifiuto/terra di scavo etc.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro 15 giorni dall'inizio dei lavori inerenti la fase di cantiere sia inviata una relazione dimostrante quanto sopra eventualmente accompagnata da quanto richiesto ai sensi del D.lgs. 120/2017.
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia con il supporto di ARPAV.

Condizione 3:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam.
Oggetto della condizione	Prima dell'avvio del nuovo impianto dovranno essere completati gli interventi previsti nella relazione di compatibilità idraulica nel rispetto delle eventuali prescrizioni di cui al parere d'invarianza idraulica del Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Entro la data di fine lavori.
Soggetto verificatore	Consorzio di Bonifica Acque Risorgive.

Condizione 4:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	In corso d'opera.
Oggetto della condizione	Dovranno essere adottate le misure di prevenzione-protezione indicate nella relazione progettuale (procedure gestionali specifiche) volte alla eliminazione/contenimento della potenziale contaminazione della matrice suolo-sottosuolo e acque sotterranee in caso di perdite/sversamenti accidentali di oli, idrocarburi, acidi e basi.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Quanto sopra dovrà essere specificato nella relazione di dichiarazione fine lavori da inviare a Città metropolitana di Venezia.
Soggetto verificatore	Città metropolitana di Venezia.

Condizione 5:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam e corso d'opera.
Oggetto della condizione	La ditta provveda ad adempiere alle prescrizioni di cui alla nota del 31.05.2016 acquista agli atti con prot. n. 47287 del 31.05.2016 della Soprintendenza per Venezia e la sua Laguna.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Contestualmente alla presentazione della domanda di permesso a costruire.
Soggetto verificatore	Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per Venezia e la sua Laguna.

Condizione 6:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam, corso d'opera e post-operam. Ante-operam.
Oggetto della condizione	Dovrà essere attuato quanto previsto nel Piano di Monitoraggio Ambientale riportato in progetto e comunque ogni eventuale ulteriore prescrizione formulata in sede di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Il PMA sarà oggetto di verifica secondo le attività di controllo programmate di ARPAV. Ai fini dell'aggiornamento del PMA con le indicazioni derivanti dalla modifica dell'AIA di competenza statale, data di acquisizione dell'AIA aggiornata.
Soggetto verificatore	ARPAV.

Condizione 7:

CONTENUTO	DESCRIZIONE
Macrofase	Ante-operam.
Oggetto della condizione	Dovrà essere attentamente valutata la necessità di provvedere ad una ridefinizione dell'area di danno da parte delle competenti Autorità in relazione agli esiti dell'aggiornamento del rapporto di sicurezza per gli impianti a rischio di incidente rilevante.
Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza	Prima della messa in esercizio secondo i tempi definiti dal D.lgs. 105/2015 inerente gli impianti soggetti a rischio di incidente rilevante.
Soggetto verificatore	CTR regionale.

2. Ai sensi degli artt 28 e 29 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii la mancata osservanza delle condizioni ambientali impartite e modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di VIA comporteranno l'applicazione delle sanzioni ivi previste.
Ai fini della verifica dell'ottemperanza di cui all'art. 28 c.3 del citato decreto legislativo il proponente dovrà presentare, per il tramite del SUAP del comune competente per territorio, la documentazione richiesta all'art. 1 del presente provvedimento attraverso apposita istanza scaricabile dal sito web dell'Area Ambiente della Città metropolitana di Venezia al seguente link: <http://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/documenti/servizi-alle-imprese/via/moduli-richieste>
3. La presente determinazione potrà essere sospesa, modificata, e anche revocata in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
4. Il termine della conclusione del procedimento pari a 90 giorni dal 16.12.2021, al netto delle sospensioni previste per legge e fissato al 16.03.2022, risulta rispettato.
6. Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente provvedimento da parte della ditta interessata.
7. Il presente provvedimento viene trasmesso alla ditta Marchi Industriale S.p.A. e trasmesso per conoscenza al Comune di Mira, alla Regione del Veneto - Unità Organizzativa V.I.A., al Dipartimento A.R.P.A.V. provinciale di Venezia.
8. Il presente provvedimento, comprese le motivazioni è pubblicato per intero sul sito internet della Città metropolitana di Venezia al seguente indirizzo:
https://politicheambientali.cittametropolitana.ve.it/via_concluse.html

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unità di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del d.lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE
MASSIMO GATTOLIN

atto firmato digitalmente